

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ FORMATIVA PROFESSIONALIZZANTE PRESSO STRUTTURE SANITARIE ITALIANE NON INCLUSE NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN OTORINOLARINGOIATRIA DELL'UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE

TRA

Università Vita-Salute San Raffaele, con sede legale in Milano, via Olgettina n. 58 CAP 20132, codice fiscale 97187560152, P.IVA 13420850151, numero REA: MI 1511742, in persona del Consigliere Delegato, dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi, (di seguito "Università" o "UniSR")

E

Azienda Ospedaliera San Pio, con sede legale in Benevento Via dell'Angelo, 1 - 82100, nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Maria Morgante domiciliata per la carica presso la A.O.R.N. S Pio di Benevento munito degli occorrenti poteri (di seguito "Soggetto Ospitante")

di seguito nominate singolarmente la "Parte" o collettivamente le "Parti"

PREMESSO CHE:

- l'art. 27 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D. P.R. 10.3.1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'articolo 20 del D.lgs. n. 368/1999 sancisce, tra l'altro, che la formazione finalizzata ad ottenere un diploma di medico chirurgo specialista deve essere effettuata in un ateneo universitario o in una azienda ospedaliera o in un istituto accreditato a tal fine dalle autorità competenti;
- gli articoli 34 e ss del D.lgs. n. 368/1999 disciplinano la formazione dei medici specialisti nell'ambito di una rete formativa dotata, ai sensi dell'articolo 3 del D.I. n. 68/2015, di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;
- il D.I. n. 402/2017 ha introdotto gli standard ed i requisiti per ogni tipologia di Scuola nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola;
- tale Decreto ha previsto che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate apposite motivate convenzioni e redatti progetti formativi individuali, così come previsto dalle vigenti norme; tali strutture devono essere necessariamente pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale.
- tale Decreto ha precisato che laddove la struttura sia già parte della rete formativa di altro Ateneo, il rapporto convenzionale da predisporre deve essere individuale e in deroga nonché subordinato alla verifica della mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria;

E PREMESSO INOLTRE CHE:

Il Soggetto Ospitante fa parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione di Audiologia e Foniatria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II ed è una struttura pubblica accreditata e contrattualizzata con il Servizio Sanitario Nazionale;

Il Soggetto Ospitante ha verificato la mancata saturazione del potenziale formativo della struttura sanitaria (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano tale struttura. L'Università intende avvalersi del Soggetto Ospitante per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante finalizzata al completamento della formazione accademica e professionale; A tal fine le Parti intendono disciplinare lo svolgimento delle attività di tirocinio secondo le condizioni della presente convenzione (di seguito "Convenzione")

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - Medico in formazione specialistica

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, per lo svolgimento di attività formativa professionalizzante (di seguito il "Tirocinio" meglio descritto nel successivo articolo 5) il dott. Cataldo Latorre, (di seguito il "Tirocinante").

Art. 3 - Durata del Tirocinio

Il periodo di Tirocinio si svolgerà dal 01/09/2025 al 31/12/2025 (di seguito "Periodo di Tirocinio").

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ove il presente Contratto venisse sottoscritto in data successiva rispetto a quella dell'inizio effettivo del Tirocinio, le prestazioni eseguite medio tempore dovranno considerarsi regolamentate dalle previsioni contenute nel presente Contratto.

Art. 4 - Luoghi e tempi

Il Soggetto Ospitante mette a disposizione del Tirocinante, per tutta la durata del Tirocinio il personale e le attrezzature dell'U.O. di Audiologia e Foniatria (audiovestibologia).

Art. 5 - Obiettivi e modalità del Tirocinio

Il Tirocinante dovrà perseguire i seguenti obiettivi formativi:

Aggiornamento professionale e ricerca sui seguenti temi:

Deficit vestibolare acuto; VPPB; emicrania vestibolare; PPPD; conflitto neurovascolare; patologia cardiologica e fisiatrica; Sindrome di Menière e idrope cocleare; vertigine centrale e sua diagnosi differenziale.

Art. 6 - Natura giuridica del Tirocinio

Il periodo di Tirocinio non dà luogo all'instaurarsi di un rapporto di lavoro. La frequenza del Tirocinante è finalizzata all'addestramento professionalizzante previsto dalla scuola di specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

Art. 7 - Tutor aziendale e tutor universitario

Il periodo di Tirocinio si svolge sotto la guida del dott. Luigi Califano come tutor del Soggetto Ospitante (di seguito "Tutor Soggetto Ospitante") e della dott.ssa Lucia Oriella Piccioni come tutor dell'Università (di seguito "Tutor UnISR").

Art. 8 - Accertamento frequenza

L'accertamento della regolare frequenza del Tirocinante presso il Soggetto Ospitante è affidato al Tutor del Soggetto Ospitante, il quale provvede a comunicare a Università l'avvenuta frequenza mediante apposita comunicazione al Tutor UniSR.

Art. 9 - Obblighi del medico in formazione specialistica

Durante lo svolgimento del Tirocinio il Tirocinante è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente Convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 4 e 5.

Durante l'attività di Tirocinio presso il Soggetto Ospitante, il Tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Il Tirocinante deve rispettare le procedure e policy aziendali del Soggetto Ospitante dallo stesso indicate.

Art. 10 - Copertura rischi professionali

Il Tirocinante provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonea copertura per la responsabilità civile con i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dallo stesso Tirocinante nelle strutture del Soggetto Ospitante.

L'Università provvede, con oneri a proprio carico, a garantire idonea copertura per gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal Tirocinante.

In caso di infortunio il Soggetto Ospitante comunica l'evento occorso ad Università che provvederà ad effettuare la relativa denuncia/comunicazione a INAIL come previsto dalle norme vigenti.

Art. 11 - Sicurezza sul lavoro

Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i soggetti destinatari della presente convenzione, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso Decreto Legislativo, sono equiparati ai lavoratori durante lo svolgimento delle attività regolamentate dalla presente convenzione, le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

Durante lo svolgimento dell'attività regolamentata dalla convenzione i soggetti destinatari della presente convenzione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, dei limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni, nonché di ogni altra disposizione eventualmente dettata dal Soggetto Ospitante.

Le Parti si impegnano inoltre a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa e di seguito riassunti rimandando a eventuali incontri specifici la definizione di ulteriori interventi rivolti a ridurre al minimo i rischi.

In particolare il Soggetto Ospitante si farà carico:

- di garantire che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e succ. mod.);
- di rendere disponibili i Dispositivi di Protezione collettiva e individuale correlati alle specifiche attività svolte nei rispettivi luoghi di lavoro;
- degli obblighi di cui all'art. 36 "Informazione ai lavoratori" del D.lgs n. 81/08 in quanto le informazioni sono strettamente connesse: a) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda; b) al rischio intrinseco aziendale;
- della "Formazione generale e specifica dei lavoratori" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per

i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21 dicembre 2011;

degli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza Sanitaria" del D.lgs. n. 81/08, durante l'attività presso le proprie strutture, informando il servizio di medicina preventiva dell'Ente Promotore in merito a eventuali giudizi di idoneità con limitazioni/prescrizioni o non idoneità;

di vigilare affinché i soggetti destinatari della presente convenzione si attengano alle disposizioni specifiche di prevenzione e protezione, segnalando al soggetto proponente il reiterato mancato rispetto di tali misure.

Qualora i soggetti destinatari della presente convenzione dovessero svolgere la propria attività presso aree disciplinate dal d.lgs. n. 101/2020, le parti attueranno quanto previsto dal decreto stesso in materia di radioprotezione e in particolare:

Il Soggetto Ospitante provvederà a fornire all'Esperto di radioprotezione dell'Università le informazioni da lui richieste e ritenute necessarie alla valutazione dei rischi prevista dall'art. 109 del d.lgs. n. 101/2020 e alla conseguente classificazione di radioprotezione e definizione dei vincoli di dose;

in ottemperanza agli artt. 112 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, l'Università provvederà a trasmettere semestralmente al Soggetto Ospitante l'elenco aggiornato degli specializzandi comprensivo delle indicazioni sulla classificazione;

nel caso in cui gli specializzandi siano classificati come "Esposti", l'Università provvederà a garantire la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 134 del d.lgs. n. 101/2020 e a trasmettere all'ente ospitante il giudizio di idoneità previsto agli artt. 135 e 136 del d.lgs. n. 101/2020 prima dell'inizio delle attività esponenti a rischio e in seguito con periodicità definita dal medico autorizzato.

In tutti i casi, ai sensi degli artt. 113 o 115 del d.lgs. n. 101/2020, il Soggetto Ospitante provvederà, all'informazione e alla formazione specifica dei destinatari della presente convenzione prevista dall'art. 111 del d.lgs. n. 101/2020, a fornir loro i dispositivi di protezione e, qualora necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale indicati dall'Esperto di Radioprotezione di UnISR. Nel caso in cui gli specializzandi siano classificati "Esposti", il Soggetto Ospitante provvederà inoltre, per il tramite dei suoi Esperti di radioprotezione, ad approvare la classificazione di radioprotezione e il vincolo di dose proposto nonché a trasmettere con frequenza non superiore a sei mesi le valutazioni dosimetriche al fine della loro trascrizione sulle schede dosimetriche ed eventualmente sul libretto individuale di radioprotezione.

Per le attività di cui alla presente convenzione le figure espressamente previste dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e succ. mod. sono quelle del Soggetto Ospitante e comunicate ai soggetti destinatari della presente convenzione prima dell'inizio delle attività.

Art. 12 - Mensa e uniformi di servizio

Il Soggetto Ospitante assicura al Tirocinante che svolge attività pratica nell'ambito della presente Convenzione l'accesso alla mensa nei giorni di effettiva presenza, alla tariffa prevista per i propri dipendenti e mette altresì a disposizione le uniformi di servizio.

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "Codice Privacy"), nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito, il "Regolamento"), tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti in esecuzione della presente Convenzione saranno trattati da ciascuna delle Parti per le sole finalità indicate nella Convenzione medesima, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, alla normativa comunitaria e/o alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o automatizzate secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, integrità e riservatezza, a tal fine adottando adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, inclusi, se del caso, i dati sensibili, biometrici, genetici o, in ogni caso, idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto interessato, così come definiti dal Codice Privacy e dal Regolamento.

La violazione delle previsioni contenute nel presente Articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte dei danni eventualmente cagionati.

Ciascuna delle Parti, in qualità di titolare autonomo al trattamento dei dati personali è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale (Dlgs. n. 196/2003 e s.m.i.) ed europea (Regolamento UE 2016/769) in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna delle Parti si impegna a trattare i dati personali, di cui venga in possesso, nel rispetto delle vigenti normative nazionali ed europee in materia, ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione

Per il soggetto ospitante titolare del trattamento è il Direttore Responsabile dell'Ipsad Formazione e Rapporti Con l'Università.

Per l'Università titolare del trattamento è l'Università Vita-Salute San Raffaele in persona del Consigliere Delegato L'informativa dettagliata è pubblicata nel Portale dell'Università all'indirizzo <https://www.unisr.it>.

Art. 14 - Riservatezza

Le Parti e il Tirocinante si impegnano reciprocamente, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, ex articolo 1381 cod. civ., anche di società collegate, ex art. 2359 c.c., a mantenere strettamente confidenziali, a non divulgare o rivelare in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte ed a non utilizzare, senza il consenso scritto dell'altra Parte, per fini estranei all'esecuzione della Convenzione le informazioni confidenziali di natura tecnica, finanziaria, commerciale, i segreti aziendali, il know-how di ciascuna delle Parti nonché tutte le informazioni ad esse direttamente o indirettamente connesse (indipendentemente dal fatto che le stesse siano indicate come confidenziali e indipendentemente dalle modalità e dal supporto attraverso il quale le stesse vengono comunicate), ivi compresi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tutti i dati, i documenti, le strategie, le presentazioni, gli studi, i progetti, i piani economico-finanziari, i parametri e le formule e gli schemi di processo relativi a ciascuna delle Parti (di seguito definite, complessivamente, le **"Informazioni Confidenziali"**).

2. Ciascuna Parte rimarrà titolare esclusivo dei propri diritti di proprietà industriale ed intellettuale e in nessun caso l'altra Parte potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto a tali diritti o alle Informazioni Confidenziali di titolarità dell'altra Parte, né trarre dalle stesse alcun vantaggio od utilità al di fuori di quanto necessario ai fini dell'esecuzione della Convenzione.

3. Le Parti si impegnano a restituire o distruggere, contestualmente alla cessazione, per qualsiasi causa, degli effetti della Convenzione o, in qualsiasi momento, entro trenta (30) giorni dalla richiesta della Parte divulgatrice, tutte le Informazioni Confidenziali, su qualunque supporto conservate, incluse tutte le copie, salvo debbano essere conservate in base alla legge applicabile o non possano essere rimosse, restituite o distrutte dal sistema di archiviazione automatico, fermo in ogni caso il divieto assoluto di loro utilizzo.

4. In nessun caso la presente Convenzione potrà imporre un obbligo di confidenzialità in capo alle Parti in relazione ad informazioni o dati che:

a) fossero di dominio pubblico al momento della loro divulgazione o che in seguito siano diventate di dominio pubblico, purché non in conseguenza di una violazione della Convenzione; o

b) fossero a disposizione della Parte ricevente precedentemente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, come emerge da documentazione scritta, eccetto il caso di violazione di altro accordo di riservatezza eventualmente gravante su detta Parte;

c) siano state lecitamente ottenute e/o autonomamente creati da terzi.

d) la loro comunicazione e/o divulgazione sia stata imposta da un provvedimento proveniente da una pubblica autorità (giurisdizionale o non), dalla legge o dalla necessità di far valere un diritto in giudizio. In tal caso, sarà obbligo della Parte ricevente informare tempestivamente e preventivamente la Parte titolare delle Informazioni Confidenziali al fine di concordare i tempi, le forme e i contenuti della richiesta comunicazione e/o divulgazione.

e) siano state create dalla Parte Ricevente in maniera totalmente indipendente dalla rispettiva acquisizione nel contesto del presente Accordo, come emerge da documentazione scritta.

5. Gli obblighi di riservatezza relativi alle Informazioni Confidenziali ricevute resteranno validi ed efficaci per un periodo di cinque (5) anni dalla data di scadenza, di risoluzione o di perdita di efficacia per qualsiasi causa della presente Convenzione.

Art. 15 - Durata

La presente Convenzione è efficace dalla data di ultima sottoscrizione sino al termine del Periodo di Tirocinio, come meglio identificato al precedente articolo 3.

Art. 16 - Recesso

Le Parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto, con congruo preavviso da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure anche mediante PEC agli indirizzi di seguito indicati:

Se per Università:

Università Vita-Salute San Raffaele

Via Olgettina n. 58

20132 Milano

Pec: unisr@pec.it

Se per Soggetto Ospitante:

Aorn "San Pio" di Benevento

Via Dell'Angelo 1, 82100 Benevento

Pec: protocollo@pec.ao-rummo.it

Art. 17 - Imposte

La presente Convenzione è soggetta, ai sensi del D.P.R. 642/1972, all' imposta di bollo, con onere a carico di Università Vita-Salute San Raffaele.

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131 del 26 aprile 1986.

Art. 18 - Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 e Codice Etico

Il Soggetto Ospitante dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti di cui al D. Lgs. 231/2001 e di essere a conoscenza del fatto che UniSR ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ed un codice etico ai sensi del D. Lgs. 231/2001, consultabili al link <https://www.unisr.it/ateneo/statuto-regolamenti>.

Art. 19 - Norma finale



Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica.

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere per effetto dell'applicazione, interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione la controversia sarà devoluta all'autorità giudiziaria competente del Foro di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro, generale e facoltativo.

Letto, approvato e Sottoscritto

Milano, Data _____

Li _____ Data _____

Università Vita-Salute San Raffaele	Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale "San Pio"
Titolo: Consigliere Delegato Nome: dott.ssa Anna Flavia d'Amelio Einaudi  <small>Firmato digitalmente da: D'AMELIO EINAUDI ANNA FLAVIA Firmato il 25/03/2025 14:14 Sertale Certificato: 2948377 Valido dal 14/11/2023 al 14/11/2026 InfoCertaria Qualified Electronic Signature CA</small>	Titolo: Direttore Generale Nome: dott.ssa Maria Morgante  <small>Maria Morgante 07.04.2025 11:39:45 GMT+01:00</small>

Documento informatico ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241 come modificato dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.